



# COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



Registro Generale n. 22

## ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 27-08-2026

**Oggetto:** Misure straordinarie di prevenzione e controllo sanitario per l'infezione da virus Dengue (caso importato). Disinfestazione adulticida e larvicida in un raggio di 200 metri da Via Alessandro Manzoni n. 1.

### IL SINDACO

**PREMESSO CHE** in data 27.08.2026, l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia ha trasmesso formale segnalazione Prot. n. 5100 relativa alla conferma di un caso importato di infezione da virus Dengue a carico di un soggetto residente nel Comune di Berlingo in Via Alessandro Manzoni n. 1;

**RICHIAMATO** il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA 2020-2025) e la correlata normativa regionale di recepimento, ed in particolare l'Allegato 10, il quale stabilisce le linee guida per gli interventi straordinari di disinfestazione (trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai larvali porta a porta) entro un raggio d'azione minimo di 200 metri attorno ai luoghi di dimora e stazionamento del caso segnalato;

**CONSIDERATO CHE** il virus Dengue viene trasmesso all'uomo prevalentemente attraverso la puntura di zanzare del genere Aedes (in particolare Aedes albopictus, comunemente nota come zanzara tigre), e che la presenza del vettore sul territorio comunale durante il periodo estivo-autunnale comporta un rischio concreto di trasmissione locale del virus;

**RITENUTO** inderogabile e urgente adottare misure straordinarie di sanità pubblica dirette alla riduzione immediata della densità di zanzare adulte e larvali nell'area delimitata, per prevenire l'insorgenza di casi secondari autoctoni;

### VISTI:

· Gli artt. 50, comma 5, e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- L'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

## ORDINA

1. A TUTTI I RESIDENTI, AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, TITOLARI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI E A CHIUNQUE ABBIA LA DISPONIBILITÀ DI AREE SCOPERTE nell'area compresa nel raggio di 200 metri dal civico n. 1 di Via Alessandro Manzoni, comprensiva delle vie:

- a) Via Alessandro Manzoni;
- b) Piazza Paolo VI;
- c) Via Giacomo Tempini;
- d) Via Cava;
- e) Via Roma;
- f) Via Nelson Mandela;
- g) Via Don Bosco;
- h) Via Giacomo Leopardi;
- i) Piazza Salvo d'Acquisto;
- j) Parte di Via Don Savio;
- k) Parte di Via Maclodio;
- l) Parte di Viale dei Caduti.



- di consentire l'accesso al personale incaricato dalla Ditta specializzata incaricata dal Comune e dagli operatori di ATS Brescia per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e per l'ispezione dei focolai larvali nei cortili, giardini e spazi privati;
- di eliminare immediatamente tutti i possibili focolai di sviluppo larvale presenti nelle proprietà private (sottovasi, recipienti, copertoni, piccoli ristagni d'acqua);
- di trattare i pozzetti e le caditoie di raccolta acque piovane con prodotti larvicidi autorizzati qualora non si possa procedere allo svuotamento;
- di sospendere la raccolta e il consumo di frutta e ortaggi coltivati negli orti situati nell'area d'intervento per i 30 giorni successivi al trattamento, ovvero procedere al loro abbattimento e smaltimento cautelativo previo lavaggio prima dell'inizio delle operazioni.

2. DURANTE L'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI ADULTICIDI (che si svolgeranno nei giorni dal 28.08.2026 al 31.08.2026 indicativamente dalle ore 04:00 alle ore 13:00):

- di rimanere all'interno delle proprie abitazioni con finestre e porte ben chiuse;
- di sospendere l'uso degli impianti di ricambio o condizionamento dell'aria che prelevano aria dall'esterno;
- di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i relativi ricoveri, ciotole e abbeveratoi;
- di raccogliere la biancheria stesa all'esterno e coprire con teli plastici giochi per bambini, arredi da giardino o vasche con pesci/acquari situati all'aperto.

#### DISPONE

1. L'esecuzione d'ufficio degli interventi di disinfestazione adulticida e larvicida sul suolo pubblico ed aree private individuate a cura della ditta specializzata Crystal Group srl (referente Adamo Giuseppe cell. 3283475521 mail: info@crystalgroup srl.it).

2. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Online dell'Ente e la sua massima diffusione tramite affissione di avvisi nelle vie interessate, pubblicazione sul sito web istituzionale e canali informativi del Comune di Berlingo.

3. La trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- Prefettura di Brescia;
- ATS Brescia - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Comando Stazione Carabinieri di Travagliato;
- Comando di Polizia Locale.

#### SANZIONI ED INFORMATIVA

L'inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, oltre alle eventuali sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale in caso di rifiuto di accesso alle proprietà per motivi sanitari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia entro 60 giorni dalla notifica/pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

